

CONDIZIONI SPECIALI

La ditta si è avvalsa delle seguenti riduzioni:

OBLAZIONE:

a) Legge 47/85 art. 34 comma 3, 4 e 5;

ONERI

b) Legge Regionale n° 25/975

Qui accluso non si restituisce un esemplare di ciascuno dei disegni presentati.

Gasperina 06/11/2018

Prot. n° 3443 del 6-11-2018

Allegati n° 00



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Salvatore IUPICA)

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata.

Li 6-11-2018

IL CONCESSIONARIO

Martello Antonio Francesco

Io sottoscritto CATRIBONDI GIUSEPPE dichiaro di aver

consegnato in questo giorno 06 del mese di NOV. dell'anno 2018

copia del presente atto al Signor MARTELLO ANTONIO FRANCESCO

qualità di COMPROPRIETARIO

riconosciuto mediante CONOSCENZA PERSONALE



L'ADDETTO

Copia del presente provvedimento, in relazione al disposto dell'art. 38, 4° comma, della legge 47/85 e successive modifiche e integrazioni viene inviata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di _____



COMUNE DI GASPERINA

(Prov. Catanzaro)

AREA TECNICA - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

VIA SPADEA PANDOLFI - 88060 Gasperina (CZ)

Tel 0967/486483-Fax 0967/486439-E Mail: areatecnica@comune.gasperina.cz.it

Concessione in sanatoria, ai sensi della legge n° 47 del 28.02.1985 e successive integrazioni e modificazioni, per la esecuzione dei lavori edili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la legge 28 febbraio 1985, n° 47 e successive modifiche e integrazioni;

*Vista la domanda presentata in data **30/09/1986** prot. n° **4510***

n° progr. 167

*inoltrata dalla ditta: **MARTELLO Antonio Francesco (MRTNNF53D19D932D)***

nato a: Gasperina il: 19/04/1953 Residente in: GASPERINA

*Via: **E. Berlinguer n. 9***

tendente ad ottenere, in relazione all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n° 724 ed al disposto di cui al Capo IV e V della citata legge n° 47/85, la sanatoria delle opere abusive realizzate in questo Comune, su area distinta al Catasto Urbano al Foglio n° 6 Part. 121;

*Consistente: **realizzazione della sopraelevazione e ampliamento di un fabbricato per civile abitazione;***

Accertato che la documentazione prodotta risulta regolare e completa ai sensi della legge n° 47/85 e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli atti istruttori;

Pratica n° 167

Concessione in sanatoria

n° 10

del 06/11/2018

Visto il Nulla Osta -----rilasciato dal ----- in data ----- prot. N. ----
Visto l'art. 35, 9° comma della legge 45/85 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto che per la sanatoria in argomento, la ditta ha provveduto al pagamento dell'oblazione pari all'importo di € 5.095,09 (diconsi euro cinquemilanovantacinque/09) mediante la presentazione di n° 4 ricevute di c/c postale effettuati: 1) ricevuta postale n° 578 del 14/4/1987 di € 1.629,03 (diconsi euro milleseicentoventinove/03), 2) ricevuta postale n° 928 del 05/03/1987 di € 1.629,03 (diconsi euro milleseicentoventinove/03), 3) ricevuta postale n° 791 del 24/09/1986 di € 1.576,74 (diconsi euro millecinquacentosettantasei/74), 4) ricevuta postale n° 790 del 24/09/1986 di € 260,29 (diconsi euro duecentosessanta/29).
Visto che la ditta ha provveduto al pagamento della somma per gli oneri concessori di cui agli artt. 3 e 11 della legge 10/77 e di cui all'art. 39, 9° comma della legge n° 724/94, dello importo di € 4.039,57 (diconsi euro quattromilatrentanove/57), mediante la presentazione di n° 1 ricevuta di c/c postale effettuate in data: 1) n° 30 del 11/04/2018;
Visto il certificato d'idoneità statica redatto dall'Ing. Domenico Squillacioti depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Catanzaro in data 03/10/2018 prot. 331361.
Visto che la ditta ha provveduto al versamento dei "diritti di segreteria" dell'importo di € 100,00;
Visto il D.Lgs n° 267/00;
Preso atto che la ditta richiedente ha titolo per il rilascio della concessione in sanatoria;

RILASCIA

ai sensi dell'art. 39 della legge 23.12.1994 n° 724 e successive modifiche e integrazioni e del Capo IV della legge 28.02.1985 n° 47 e successive modificazioni ed integrazioni alla ditta:

MARTELLO Antonio Francesco nato a Gasparina il 19/04/1953 e residente a Gasparina in Via E. Berlinguer n. 9

LA CONCESSIONE in sanatoria per le opere abusive relative: **realizzazione della sopraelevazione e ampliamento di un fabbricato per civile abitazione;**

Qualora il manufatto abusivo necessita di essere completato i lavori dovranno essere portati a termine in modo che l'opera sia abitabile e/o agibile entro 3 anni dalla data della presente CONCESSIONE in sanatoria.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Il rilascio della concessione in sanatoria non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc. delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa esser disposto da leggi e regolamenti.

Art. 2

Il concessionario, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui alla presente concessione in sanatoria come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi ecc.

Art. 3

Per l'installazione di un impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso l'Ufficio Tecnico comunale, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto, corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell'impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve, in ogni caso, essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta, invece, di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati nel regolamento di esecuzione della legge 20 aprile 1976, n. 373. (D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052).

Art. 4

Al concessionario è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori.

Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallete, canalizzazioni ecc.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.

Art. 5

Per la costruzione di condotti di scarico nella fognatura stradale si dovrà avanzare apposita domanda particolareggiata indicando le dimensioni, profondità ed eventuale percorrenza su suolo comunale col pagamento dei relativi diritti ed un deposito a garanzia del ripristino definitivo quando l'Amministrazione non si riserva il diritto di procedere al ripristino per proprio conto a spese dell'interessato, incamerando il deposito fino alla concorrenza della spesa effettiva. Dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dal vigente regolamento comunale redatto in conformità alla legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i muri di cinta e accessi stradali dovrà essere presentata con la domanda un disegno sufficiente chiaro con le indicazioni delle dimensioni e degli accessi e previo pagamento dei relativi diritti.

Art. 6

I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori, e impedire la caduta dei materiali; dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari sia diurne che notturne e quanto altro occorre onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera deve essere recintato con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.

Art. 7

Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al comune.

Art. 8

La concessione in sanatoria si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Art. 9

La presente concessione a sanatoria dovrà essere tenuta presso l'incaricato dell'esecuzione del lavoro per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale dipendente dell'Ufficio tecnico comunale e degli agenti di Polizia municipale. All'esterno del cantiere dovrà essere esposto un cartello ben leggibile contenente le indicazioni relative al lavoro da eseguire, il nome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori, e dell'assistente, dell'impresa costruttrice e della sua sede nonché gli estremi della presente concessione, la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Art. 10

Con la presente concessione l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio e di attacco al fabbricato con rete di illuminazione e acquedotto.

Art. 11

I lavori devono essere iniziati nel termine assegnato trascorso, infruttuosamente il quale il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere nuova concessione; in tal caso, la nuova concessione riflette la parte non ultimata.

Art. 12

Il concessionario dovrà notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (Acqua, telefono, energia elettrica ecc.) ai fini degli allacciamenti anche provvisori riferiti all'attività di cantiere o d'impianti particolari.